



Comune di Sassofeltrio

PROVINCIA DI RIMINI

Piazza Municipio, 3 - 47869 Sassofeltrio (RN)

TEL. 0541 974130 FAX 0541 974000

C.F. 00360430417 – P.IVA 00360430417

<https://www.comune.sassofeltrio.rn.it/>

Ordinanza del Sindaco N. 4 del 05/09/2025

OGGETTO: NORME RELATIVE ALLA CORRETTA DETENZIONE E GESTIONE DEI CANI NONCHÉ ALLA CONDUZIONE DEGLI STESSI NELLE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE sono pervenute da parte della cittadinanza segnalazioni relative alla non corretta applicazione della normativa vigente in materia di conduzione di cani e di somministrazione degli alimenti ad animali vaganti ;

RITENUTO necessario richiamare i proprietari e detentori di cani al rispetto degli obblighi già previsti dalla normativa;

DATO ATTO CHE risulta necessario intensificare il controllo sui cani aventi proprietario o detentore in quanto la non regolare e corretta gestione dei predetti animali è causa di pericolo, sia per la pubblica incolumità, che per la circolazione;

CONSIDERATO CHE la somministrazione in certe zone circoscritte di alimenti o residui di cibo, vicino a strade trafficate ed in particolare nei pressi delle Strade Provinciali genera situazioni di pericolo per l'incolumità e per la circolazione, attirando animali vaganti;

RICHIAMATA l'ordinanza concernente la tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani emessa dal Ministero della Salute il 06 agosto 2013 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 06 settembre 2013) e successive modificazioni (G.U. Serie Generale n. 198 del 25/08/2023) che stabilisce all'art. 1 che, **i proprietari del cane e/o "chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere il cane non di sua proprietà", sono ritenuti sempre responsabili del controllo e della conduzione dell'animale e ne rispondono, sia penalmente che civilmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocate dall'animale stesso pertanto sono tenuti ad adottare le seguenti misure:**

1. a condurre il proprio cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico utilizzando

Ordinanza Sindacale N.3/2025 del 05/09/2025

- sempre un guinzaglio di lunghezza massima pari a 1,5 metri;
2. a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di pericolo sull'incolumità di persone o animali oppure dietro richiesta delle autorità competenti, comunque obbligatoria per cani mordaci;
 3. assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
 4. ad essere fornito della strumentazione idonea alla raccolta delle deiezioni del cane, e ovviamente, a raccogliere le stesse nei propri contenitori organico o indifferenziata;

DATO ATTO che la predetta ordinanza prevede all'art. 5 una deroga all'obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola:

- ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco;
- ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili;
- ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

VISTO l'art. 1 lett. a) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013 la quale dispone che il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve essere sempre condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco le competenze necessarie per l'emissione di atti in caso di tutela di interessi legati all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento al fine di evitare gli inconvenienti che il non corretto comportamento dei proprietari e degli accompagnatori dei cani e di chi somministra alimenti agli animali potrebbe determinare in merito alla sicurezza ed incolumità pubblica;

RILEVATO CHE:

1. in base alla vigente normativa e fatto obbligo ai proprietari di cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2. il proprietario del cane deve in ogni circostanza e in ogni momento adottare tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone, agli animali e alle cose sia private che pubbliche;
3. la somministrazione di alimenti agli animali deve avvenire in conformità alle normative sul benessere degli animali e senza arrecare pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica;

PRESO ATTO di quanto emerso dalle segnalazioni pervenute, relativamente all'evidenza di una gestione non corretta dei cani detenuti da parte di alcuni cittadini residenti nel comune e di alcuni soggetti dediti all'abbandono di cibo nei pressi di strade trafficate e in particolare della SP18;

CONSIDERATO CHE tali comportamenti, possono anche essere causa di eventi e potenziali pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

ATTESO CHE le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono limitare significativamente le problematiche sopra esposte e rispondere ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

Tutto ciò premesso

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge del 14/08/1991 n. 281 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", con la quale si promuove la tutela di animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento e il loro abbandono;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06 agosto 2013 e successive modificazioni;
- la L.R. Emilia Romagna 7 aprile 2000, n. 27 "Disciplina della vigilanza veterinaria e della sicurezza alimentare";
- la L.R. Emilia Romagna 17 febbraio 2005, n. 5 "Norme per il benessere degli animali da compagnia e la prevenzione del randagismo";

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, a tutela della pubblica e privata incolumità e del decoro urbano, valutata la estrema urgenza dell'intervento al fine di evitare ulteriore e concreto rischio per l'incolumità pubblica:

- Di approvare la superiore proposta;
- Di dare immediata esecuzione alla stessa;
- Di dare mandato agli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti consequenziali in attuazione della presente.

DI DISPORRE

1. l'obbligo per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani di attenersi scrupolosamente al rispetto della normativa vigente in materia, sopra riportata, nonché di rispettare le seguenti disposizioni e divieti, a garanzia della sicurezza ed incolumità delle persone nonché a tutela del decoro e dell'igiene pubblica;
2. Il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - obbligo per i proprietari dei cani di iscrivere gli animali all'anagrafe canina come richiesto dalla normativa e di munirli di apposito dispositivo di identificazione, relativamente ai cittadini che avendo rinvenuto un cane se ne siano fatti carico;
 - i cani che si trovino entro i confini di luoghi appositamente individuati, purché non aperti al pubblico e determinati con idonea recinzione atta ad evitare che l'animale possa arrecare danno alle persone che si trovino all'esterno della stessa, possono essere tenuti senza guinzaglio;
 - i cani vanno mantenuti custoditi in modo tale che sia loro impedito di vagare su strade trafficate e di avvicinarsi alle persone, se il luogo è aperto al pubblico;

DI FARE OBBLIGO

1. di tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia, nelle aree pubbliche e di uso pubblico, e che nei luoghi in cui vi sia grande affollamento (ad esempio in occasione di sagre, raduni, spettacoli e manifestazioni pubbliche ecc.) i cani che manifestano una certa pericolosità, vadano muniti di idonea museruola;
2. di custodire l'animale e di adoperarsi, in ogni modo che la conduzione dei cani non comprometta in alcun modo la sicurezza pubblica, nonché l'integrità, il valore ed il decoro di

qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà comunale.

DI VIETARE

1. di lasciare vagare i cani sulle aree pubbliche, nonché consentire agli stessi di uscire incustoditi dalla proprietà privata;
2. di abbandonare alimenti o residui di alimenti destinati ad animali vaganti nelle immediate vicinanze (almeno 300 metri dal centro della carreggiata) delle strade provinciali e delle strade ad alta percorrenza, in quanto tale comportamento possa determinare situazioni di pericolo per la circolazione veicolare. È consentita l'alimentazione di animali liberi in aree sicure, lontane dal traffico veicolare, con l'obbligo di utilizzare contenitori idonei e di provvedere alla loro rimozione dopo l'alimentazione.

DI DISPORRE CHE

- La violazione delle disposizioni relative alla conduzione e custodia dei cani comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 450 euro, secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. Emilia Romagna n. 5/2005.
- La violazione delle altre disposizioni della presente ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto disposto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
- La responsabilità civile degli eventuali danni a cose e persone cagionati da un cane vagante (incidenti stradali, aggressioni ad altri animali o a persone) è disciplinata dagli Artt. 2043, 2052 e 2055 del Codice Civile, secondo i quali il proprietario e il detentore del cane rispondono in solido degli eventuali danni da esso causati;
- Sono esenti dal rispetto della presente ordinanza le persone non vedenti che utilizzano i cani addestrati all'accompagnamento;
- Il personale delle Forze dell'Ordine e del Comando di Polizia locale sono invitati a vigilare sull'osservanza delle presenti disposizioni e a comminare le eventuali sanzioni;
- La presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza:
 - alla Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna" nucleo di Morciano di Romagna;
 - al Comando di Polizia Locale dell'Unione Valconca;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. N°104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune, nei modi e termini di legge, nonché sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e della legge n. 33/2013 recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sassofeltrio, 05/09/2025

Il Sindaco
MEDICI FABIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.)